

---

# **Legge federale sui sistemi d'informazione della Confederazione nel campo dello sport (LSISpo)**

del ...

---

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,  
visto l'articolo 68 della Costituzione federale<sup>1</sup>,  
visto il messaggio del Consiglio federale del ...<sup>2</sup>,  
decreta:*

## **Sezione 1: Oggetto**

### **Art. 1**

<sup>1</sup> La presente legge disciplina il trattamento dei dati personali, compresi i dati personali e i profili della personalità (dati) degni di particolare protezione nei sistemi d'informazione dell'Ufficio federale dello sport (UFSPO) da parte di:

- a. autorità federali, cantonali e comunali;
- b. federazioni sportive e associazioni giovanili nazionali, come pure di loro organizzazioni affiliate e sottorganizzazioni, sempre che esse siano beneficiarie di un sostegno diretto o indiretto in virtù della legge del 17 giugno 2011 sulla promozione dello sport (LPSpo)<sup>3</sup>;
- c. terzi che svolgono compiti in relazione con la promozione dello sport da parte della Confederazione.

<sup>2</sup> Essa disciplina inoltre il trattamento dei dati nei sistemi d'informazione dell'agenzia nazionale antidoping.

## **Sezione 2: Disposizioni generali per i sistemi d'informazione dell'UFSPO**

### **Art. 2** Principi del trattamento dei dati

<sup>1</sup> Per adempiere i loro compiti legali o contrattuali, gli organi e le persone di cui

#### **SR 415.1**

<sup>1</sup> RS 101

<sup>2</sup> FF ...

<sup>3</sup> RS 415.0

...

all'articolo 1 capoverso 1 possono:

- a. trattare dati e renderli accessibili mediante procedura di richiamo nella misura in cui la presente legge o un'altra legge federale lo preveda espressamente;
- b. utilizzare i numeri d'assicurato dell'assicurazione vecchiaia e superstiti (numero d'assicurato AVS) giusta la legge federale del 20 dicembre 1946<sup>4</sup> sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS);
- c. comunicare dati in forma elettronica, sempre che sia garantita una protezione adeguata contro l'accesso e il trattamento non autorizzati.

<sup>2</sup> Gli organi e le persone presso cui possono essere raccolti dati ai sensi della presente legge sono tenuti a comunicarli gratuitamente.

<sup>3</sup> I dati possono essere trattati anche in forma non elettronica per conseguire i medesimi scopi.

<sup>4</sup> L'organo o la persona che chiede dati la cui dichiarazione è volontaria ne segnala esplicitamente il carattere volontario.

<sup>5</sup> Le immagini che raffigurano persone chiaramente identificabili possono essere pubblicate unicamente previo consenso di quest'ultime.

### **Art. 3** Responsabilità

L'UFSPO è responsabile della sicurezza dei sistemi d'informazione e della legalità del trattamento dei dati.

### **Art. 4** Trattamento dei dati per lavori ai sistemi d'informazione

Le persone incaricate di compiti di manutenzione, esercizio o programmazione possono trattare i dati contenuti nei sistemi d'informazione solo se ciò è necessario per adempiere i loro compiti e se la sicurezza dei dati è garantita. In tale ambito, i dati non possono essere modificati nel contenuto.

### **Art. 5** Modifica dei sistemi d'informazione

Il Consiglio federale può raggruppare, sostituire o eliminare sistemi d'informazione, sempre che in tal modo non vengano ampliate l'entità e lo scopo del trattamento dei dati, segnatamente i diritti di accesso.

### **Art. 6** Conservazione, cancellazione, archiviazione e distruzione dei dati

<sup>1</sup> I dati dei sistemi d'informazione sono conservati per tutto il tempo richiesto dallo scopo del trattamento.

<sup>2</sup> I dati medici sono conservati al massimo per dieci anni. Il Consiglio federale stabilisce la durata del periodo di conservazione dei dati negli altri sistemi d'informazione.

<sup>3</sup> I dati non più necessari sono cancellati dai sistemi d'informazione. Una volta trascorso il periodo di conservazione di tutti i dati interessati, i dati obbligatoriamente collegati fra loro in un sistema d'informazione vengono cancellati in blocco.

<sup>4</sup> I dati cancellati e la relativa documentazione sono offerti all'Archivio federale. I dati e la documentazione che l'Archivio federale ha designato come non aventi valore archivistico sono distrutti.

#### **Art. 7** Anonimizzazione

I dati necessari per scopi statistici o di ricerca sono anonimizzati.

### **Sezione 3: Sistema nazionale d'informazione per lo sport**

#### **Art. 8** Scopo

Il sistema nazionale d'informazione per lo sport serve all'adempimento dei compiti giusta la LPSpo<sup>5</sup>, segnatamente negli ambiti seguenti:

- a. promozione generale dello sport e dell'attività fisica;
- b. programma «Gioventù e Sport»;
- c. formazione degli allenatori;
- d. sport nell'esercito.

#### **Art. 9** Dati

Il sistema contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali e i profili della personalità degni di particolare protezione, che sono necessari per adempiere i compiti di cui all'articolo 8, in particolare:

- a. le generalità;
- b. il numero d'assicurato AVS;
- c. indicazioni su attività e funzioni;
- e. qualificazioni e riconoscimenti di monitor di sport e indicazioni relative alla sospensione, revoca o soppressione di tali riconoscimenti;
- f. dati penali, nella misura in cui sono necessari per motivare una decisione di rilascio, sospensione o revoca di riconoscimenti di quadro Gioventù e Sport;
- g. indicazioni su inchieste e su misure pronunciate in relazione a violazioni delle norme per lo sport corretto e sicuro, in particolare delle norme antidoping;
- h. dati forniti volontariamente.

#### **Art. 10** Raccolta dei dati

L'UFSPO raccoglie i dati presso:

<sup>5</sup> RS 415.0

- a. la persona interessata o il suo rappresentante legale;
- b. i docenti;
- c. le autorità dei Cantoni, dei Comuni e del Principato del Liechtenstein competenti in materia di sport;
- d. il casellario giudiziale e le competenti autorità di perseguimento penale e giudiziarie nel caso dei dati di cui all'articolo 9 lettera e;
- e. le federazioni sportive e le associazioni giovanili nazionali, come pure le loro organizzazioni affiliate e sottorganizzazioni, nonché altre organizzazioni sempre che esse siano beneficiarie di un sostegno diretto o indiretto ai sensi della LPSP<sup>6</sup> o collaborino alla realizzazione di programmi e progetti a sostegno di un'attività sportiva e motoria regolare;
- f. l'agenzia nazionale antidoping di cui all'articolo 19 LPSP;
- g. l'Aggruppamento Difesa, per il settore dello sport nell'esercito.

**Art. 11** Comunicazione dei dati

<sup>1</sup> Su richiesta, mediante una procedura di richiamo l'UFSPO può rendere accessibili i dati agli organi e alle persone seguenti:

- a. alla persona interessata: i dati che la riguardano;
- b. alle autorità dei Cantoni, dei Comuni e del Principato del Liechtenstein competenti in materia di sport: i dati di cui all'articolo 9 lettere a-d, g;
- c. alle federazioni sportive e associazioni giovanili nazionali, come pure alle loro organizzazioni affiliate e sottorganizzazioni, nonché ad altre organizzazioni sempre che esse siano beneficiarie di un sostegno diretto o indiretto ai sensi della LPSP<sup>7</sup> collaborino alla realizzazione del programma «Gioventù e Sport» o a programmi di sostegno dello sport e del movimento in generale: i dati di cui all'articolo 9 lettere a-d, g;
- d. alle scuole, scuole universitarie o università per quanto partecipino alla realizzazione del programma «Gioventù e Sport»: i dati di cui all'articolo 9 lettere a-d, g;
- e. all'Aggruppamento Difesa, per il settore dello sport nell'esercito: i dati di cui all'articolo 9 lettere a-d, g.

<sup>2</sup> Alle organizzazioni di cui al capoverso 1 ed eccezionalmente anche a terzi che partecipano alla realizzazione di programmi e progetti per promuovere attività sportive e motorie regolari, i dati di cui all'articolo 9 lettere a-d, g, su richiesta possono essere comunicati come raccolte di dati o elenchi in forma elettronica per quanto necessario all'adempimento di compiti legali o contrattuali.

<sup>6</sup> SR 415.0

<sup>7</sup> RS 415.0

**Art. 12** Partecipazione alle spese

Il Consiglio federale può prevedere che le autorità e le organizzazioni alle quali vengono resi accessibili dati mediante procedura di richiamo, debbano partecipare alle spese di sviluppo, esercizio e manutenzione del sistema nazionale d'informazione.

**Sezione 4: Sistema d'informazione per i dati medici****Art. 13** Scopo

Il sistema d'informazione per i dati medici serve a garantire il servizio medico, il servizio medico d'urgenza e l'assistenza medica di sportivi e di pazienti del servizio medico dell'UFSPO.

**Art. 14** Dati

Il sistema contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali e i profili della personalità degni di particolare protezione, che sono necessari per soddisfare i compiti di cui all'articolo 13, in particolare:

- a. le generalità;
- b. dati relativi allo stato di salute;
- c. certificati e perizie di specialisti;
- d. i dati necessari per la gestione della pratica;
- e. dati forniti volontariamente.

**Art. 15** Raccolta dei dati

L'UFSPO raccoglie i dati presso:

- a. la persona interessata o il suo rappresentante legale;
- b. il personale medico curante o incaricato di una perizia;
- c. le persone di fiducia designate dalla persona interessata.

**Art. 16** Comunicazione dei dati

<sup>1</sup> L'UFSPO comunica i dati del sistema alle persone e agli organi seguenti:

- a. al personale medico curante;
- b. al personale medico che continua la cura, previo accordo della persona interessata;

<sup>2</sup> Previo consenso della persona interessata, l'UFSPO comunica ad assicurazioni e casse malati i dati necessari per il conteggio delle prestazioni.

**Sezione 5:****Sistema d'informazione per i dati riguardanti la diagnostica delle prestazioni****Art. 17** Scopo

Il sistema d'informazione per i dati riguardanti la diagnostica delle prestazioni contribuisce allo svolgimento di test ed esami di scienza dello sport, segnatamente test ed esami di psicologia dello sport e di diagnostica delle prestazioni, come pure a fornire le prestazioni connesse.

**Art. 18** Dati

Il sistema contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali e i profili della personalità degni di particolare protezione, che sono necessari per adempiere i compiti di cui all'articolo 17, in particolare:

- a. le generalità;
- b. dati relativi alla diagnostica delle prestazioni;
- c. dati psicologici, inclusi i dati relativi alla motivazione e alle strategie per il superamento di determinate situazioni;
- d. dati relativi allo stato di salute;
- e. dati forniti volontariamente.

**Art. 19** Raccolta dei dati

L'UFSPO rileva i dati direttamente o li raccoglie presso:

- a. la persona interessata o il suo rappresentante legale;
- b. il personale incaricato di una perizia;
- c. le persone di fiducia designate dalla persona interessata.

**Art. 20** Comunicazione dei dati

<sup>1</sup> L'UFSPO comunica i dati del sistema alle persone e agli organi seguenti:

- a. agli sportivi interessati: i dati che li riguardano;
- b. a persone, organi, autorità e organizzazioni che hanno dato l'incarico di svolgere test o esami;
- c. al personale medico curante previo accordo della persona interessata.

<sup>2</sup> Esso può rendere accessibili mediante procedura di richiamo dietro richiesta degli sportivi interessati i seguenti dati:

- a. i dati che li riguardano;
- b. i dati riguardanti altre persone, previo assenso delle stesse.

## **Sezione 6: Sistema d'informazione della Scuola universitaria federale dello sport**

### **Art. 21 Scopo**

Il sistema d'informazione della Scuola universitaria federale dello sport (SUFSM) serve all'UFSPO come sistema d'informazione e di documentazione:

- a. per organizzare e svolgere l'attività della SUFSM;
- b. per amministrare i titoli di formazione.

### **Art. 22 Dati**

Il sistema d'informazione contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali e i profili della personalità degni di particolare protezione, necessari per l'adempimento dei compiti di cui all'articolo 21, in particolare:

- a. riguardo ai docenti e agli incaricati dei corsi:
  1. le generalità,
  2. il numero d'assicurato AVS,
  3. fotografie,
  4. certificati di formazione e titoli,
  5. competenze linguistiche,
  6. funzioni,
  7. orari di attività;
- b. riguardo agli studenti:
  1. le generalità,
  2. il numero d'assicurato AVS,
  3. fotografie,
  4. certificati di formazione e titoli,
  5. competenze linguistiche,
  6. cicli di formazione e perfezionamento frequentati e piano delle lezioni,
  7. dati relativi a immatricolazione ed extramatricolazione,
  8. provvedimenti disciplinari,
  9. valutazioni delle competenze,
  10. qualifiche finali.

### **Art. 23 Raccolta dei dati**

L'UFSPO raccoglie i dati presso:

- a. la persona interessata;

- b. i membri del corpo insegnante.

**Art. 24** Scambio automatico con altri sistemi d'informazione e comunicazione di dati

<sup>1</sup> Per gestire l'impiego dei docenti e il calcolo delle loro retribuzioni, il sistema d'informazione della Scuola universitaria federale dello sport può essere collegato al sistema d'informazione concernente il personale dell'Amministrazione federale (BV PLUS) e al sistema d'informazione finanziaria usato dall'UFSPO.

<sup>2</sup> Ai fini della fatturazione agli studenti il sistema d'informazione della Scuola universitaria federale dello sport può essere collegato al sistema d'informazione finanziaria usato dall'UFSPO.

## **Sezione 7: Sistema d'informazione per la valutazione dei corsi**

**Art. 25** Scopo

Il sistema d'informazione per la valutazione dei corsi serve all'UFSPO per la valutazione di corsi e attività formative:

- a. svolti dall'UFSPO o da terzi da esso incaricati;
- b. svolti da terzi e sostenuti con i contributi della Confederazione.

**Art. 26** Dati

Il sistema d'informazione contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali e i profili della personalità degni di particolare protezione, necessari per la valutazione di corsi e attività formative e in particolare:

- a. dati relativi ai singoli corsi e attività formative;
- b. generalità di partecipanti, capicorso e docenti;
- c. informazioni e valutazioni:
  1. sul corso o sull'attività formativa in generale,
  2. sui capicorso e sui docenti;
- d. dati su formazioni conseguite e attività pregresse forniti volontariamente da capicorso e docenti.

**Art. 27** Raccolta dei dati

L'UFSPO raccoglie i dati presso:

- a. i partecipanti;
- b. i capicorso;
- c. i docenti;
- d. gli esperti incaricati della valutazione del corso.

**Art. 28** Comunicazione dei dati

L'UFSPO può comunicare i dati relativi alle persone o alle organizzazioni che si occupano della preparazione e dello svolgimento del corso o dell'attività formativa.

**Art. 29** Scambio automatico con altri sistemi d'informazione

Per consentire di riprendere i dati relativi ai corsi e alle attività formative e le generalità, il sistema d'informazione per la valutazione dei corsi può essere collegato al sistema nazionale d'informazione per lo sport e al sistema d'informazione della SUFSM.

**Sezione 8: Sistema d'informazione dell'agenzia nazionale antidoping****Art. 30** Scopo

Il sistema d'informazione dell'agenzia nazionale antidoping serve allo svolgimento dei compiti previsti nella LPSpo<sup>8</sup> nel campo della lotta al doping, segnatamente:

- a. formazione, consulenza documentazione, informazione e ricerca;
- b. controllo e indagini;
- c. sanzioni;
- d. coordinazione a livello nazionale e internazionale.

**Art. 31** Disposizioni generali

<sup>1</sup> L'agenzia nazionale antidoping è responsabile della sicurezza di esercizio del sistema d'informazione e della legalità del trattamento dei dati.

<sup>2</sup> I dati possono essere trattati anche in forma non elettronica per conseguire i medesimi scopi.

<sup>3</sup> Le persone incaricate di compiti di manutenzione, esercizio o programmazione possono trattare i dati contenuti nei sistemi d'informazione solo se ciò è necessario per adempire i loro compiti e se la sicurezza dei dati è garantita. In tale ambito, il contenuto dei dati non può essere modificato.

<sup>4</sup> I dati necessari per scopi statistici o di ricerca sono anonimizzati.

**Art. 32** Dati

Il sistema d'informazione contiene tutti i dati personali e le informazioni, compresi i dati personali e i profili della personalità degni di particolare protezione, che servono per la lotta al doping, in particolare:

- a. generalità dell'atleta e sua appartenenza a una federazione sportiva;
- b. indicazioni sul luogo di soggiorno dell'atleta;

- c. informazioni su attività e funzioni dell'atleta e delle persone che lo accompagnano, lo allenano o lo assistono;
- d. dati medici;
- e. dati emersi dalle indagini o dall'analisi di campioni nei test antidoping;
- f. certificati e perizie di esperti;
- g. sanzioni comminate per violazioni delle norme sul doping;
- h. dati penali per violazioni della LPSpo<sup>9</sup>;
- i. misure di cui all'art. 20 cpv. 4 LPSpo;
- j. dati forniti volontariamente.

**Art. 33**      Raccolta dei dati

<sup>1</sup> L'agenzia nazionale antidoping raccoglie i dati presso:

- a. la persona interessata o il suo rappresentante legale;
- b. il personale curante o incaricato di una perizia;
- c. organizzazioni sportive nazionali e internazionali;
- d. organi di controllo antidoping nazionali e internazionali;
- e. laboratori di analisi;
- f. autorità doganali;
- g. l'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici;
- h. le competenti autorità di polizia, di perseguimento penale o giudiziarie;
- i. altri informatori.

<sup>2</sup> Gli organi e le persone di cui al capoverso 1 lettere a-d ed f-i, presso i quali è necessario raccogliere i dati sono tenuti a comunicarli gratuitamente.

<sup>3</sup> L'organo o la persona che raccoglie dati la cui dichiarazione è volontaria ne segnala espressamente il carattere volontario.

**Art. 34**      Comunicazione dei dati

<sup>1</sup> L'agenzia nazionale antidoping comunica i dati del sistema alle persone e agli organi seguenti sempre che sia garantita una protezione adeguata contro l'accesso e il trattamento non autorizzati.

- a. la persona interessata: i dati che la riguardano;
- b. il personale curante o incaricato di una perizia;
- c. organizzazioni sportive nazionali e internazionali, per svolgere controlli e valutazioni come pure di prendere sanzioni a carico di persone che fanno ricorso al doping;

- d. le competenti autorità di polizia, di perseguimento penali o giudiziarie, in relazione ai fatti di cui all'articolo 22 LPSpo<sup>10</sup>.

<sup>2</sup> Può trattenere i dati o comunicarli con ritardo se lo ritiene necessario per lo svolgimento di attività antidoping. Può trattarsi soprattutto di dati per profili biologici, per procedimenti penali ai sensi dell'articolo 22 LPSpo e per sanzioni di diritto privato in caso di violazioni in materia di doping.

<sup>3</sup> Per la durata della squalifica pubblica su internet le generalità di sportivi sospesi dalla partecipazione alle competizioni in seguito a provvedimento sanzionatorio.

### **Art. 35** Durata del periodo di conservazione

<sup>1</sup> Se lo scopo del trattamento lo richiede i dati del sistema d'informazione sono conservati al massimo per i periodi seguenti:

- a. dati di persone che dispongono della licenza di una federazione sportiva per la partecipazione alle gare: per una durata di dieci anni a partire dalla perdita irrevocabile della licenza di competizione; al più tardi fino al raggiungimento del 70 anno d'età della persona interessata;
- b. dati concernenti perseguiti penali di cui all'articolo 32 lettera h: a condizione che siano stati cancellati dal registro penale; quando la persona interessata ne richiede la cancellazione.

<sup>2</sup> I dati che non sono più usati sono offerti insieme ai documenti connessi all'Archivio federale. I dati e i documenti che l'Archivio federale ha designato come privi di valore archivistico sono distrutti.

## **Sezione 4: Disposizioni finali**

### **Art. 36** Disposizioni esecutive

Il Consiglio federale emana le disposizioni necessarie in merito:

- a. alle responsabilità per il trattamento dei dati;
- b. ai dati trattati;
- c. ai dettagli relativi alla raccolta e ai diritti di trattamento – segnatamente mediante procedura di richiamo – dei dati;
- d. alla collaborazione con i Cantoni;
- e. alle misure organizzative e tecniche necessarie per assicurare la protezione e la sicurezza dei dati.

### **Art. 37** Abrogazione di un altro atto normativo

La Legge federale del 7 giugno 2011 sui sistemi d'informazione della Confederazio-

<sup>10</sup> RS 415.0

ne nel campo dello sport<sup>11</sup> è abrogata.

**Art. 38** Entrata in vigore

<sup>1</sup> La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup> Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.